



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789290

Novi di Modena, 29.12.2009

Prot. n. 13686

## Ordinanza n. 44

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>DISPOSIZIONE DEL SINDACO CIRCA GLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO E DEL CALENDARIO DELLE APERTURE DOMENICALI E FESTIVE PER L'ANNO 2010</b></li><li>- <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI RELATIVAMENTE AD ALTRE ATTIVITA'.</b></li></ul> |
|---|

### IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare il Titolo IV “Orari di Vendita”, artt. 11 – 13;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2000 circa i “Criteri per la definizione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e del Calendario annuale delle aperture domenicali e festive”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 03/10/2006 “Esercizi pubblici di telefonia, internet e fax – definizione orari”;

Vista la propria Ordinanza n. 113 del 24/10/2006 “Orario di attività dei centri di produzione servizi meglio conosciuti come phone-center, internet-point e servizi trasmissione fax, dove sono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni anche telematiche”;

Vista la L.R. 21 maggio 2007, n. 6 “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”, capo I e capo II, rispettivamente “Ambito di applicazione e disposizioni varie in materia di distribuzione commerciale” e “Disciplina dei centri di telefonia”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2164 del 27.12.2007 “Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari”

Vista la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande”;

Considerato che si rende necessario, per adempiere al dettato di cui agli art. 11 e 13 del D.Lgs 114/98, predisporre il calendario di aperture domenicali e festive;

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.;

Ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle leggi sopraindicate, ad una organica definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio, che meglio corrispondano alle esigenze dei consumatori e che siano armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con le esigenze complessive dei cittadini;

Tenuto conto del parere espresso dalle organizzazioni locali del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, espresso in via telematica;

Ravvisata la necessità di adottare modalità di effettuazione delle ferie tali da garantire il servizio di approvvigionamento nell’ambito del territorio comunale,

### DISPONE

#### 1) LIMITI GIORNALIERI ORARI ATTIVITÀ DI VENDITA

I limiti giornalieri degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa sono fissati come segue:

- **APERTURA: non prima delle ore 07.00**
- **CHIUSURA: non oltre le ore 22.00.**

Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

Per le attività di commercio esercitate in modo complementare ad altra attività (es. da parrucchieri, estetiste, c/o distributori di carburante), l'orario di vendita, nonché i giorni di apertura/chiusura sono quelli dell'attività principale.

Inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 114/98 "disposizioni speciali", sono escluse dalla disciplina degli orari, le seguenti tipologie di attività:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici – alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- rivendite di giornali;
- le gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie;
- gli **esercizi specializzati** nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, **qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente**;
- le sale cinematografiche.

## **2) CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

È **facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata** liberamente scelta dall'operatore.

Al fine di tale chiusura il termine dell'orario antimeridiano e l'inizio dell'orario pomeridiano sono convenzionalmente fissati alle ore 14.00.

In caso di chiusura infrasettimanale comunicata dall'esercente, sono consentite le seguenti deroghe, con facoltà pertanto di esercitare l'attività, nei periodi:

- Settimana precedente la Pasqua;
- Mese di Dicembre;
- Settimana dei Patroni e delle Fiere;
- Quando ricada nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;
- Quando la giornata di chiusura infrasettimanale coincida con le ricorrenze di S. Valentino, festa della donna, festa del papà, festa della mamma.

I negozi di cartoleria potranno sospendere la giornata di chiusura infrasettimanale nelle due settimane antecedenti e nella coincidente con l'apertura delle scuole.

## **3) DOMENICHE E FESTIVITÀ**

Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare la **chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive**.

Si considerano festive le giornate in cui ricade una festività nazionale.

In occasione di festività tipicamente locali (es. Festa del Patrono) la chiusura è facoltativa.

**È possibile derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26, e nelle ulteriori 8 domeniche e festività comprese nel seguente calendario, considerando a tal fine il Comune come zona unica:**

<b>gennaio</b>	<b>Prima domenica dei saldi</b>
<b>06 gennaio</b>	Epifania
<b>febbraio</b>	Domenica che precede la Festa di San Valentino
<b>marzo o aprile</b>	Domenica antecedente la Pasqua
<b>maggio</b>	Domenica in concomitanza con la Festa delle Rose (cadenza biennale) 2 <sup>a</sup> Domenica (cadenza biennale in alternativa alla Festa delle Rose)
<b>luglio</b>	2 <sup>a</sup> Domenica di luglio – Fiera di Luglio
<b>agosto</b>	Ultima Domenica di agosto – Sagra di San Luigi
<b>ottobre</b>	2 <sup>a</sup> Domenica - Fiera di ottobre

È possibile, anche da parte di singoli esercenti, **variare la data di apertura** per massimo due delle domeniche/festività sopra elencate, **con comunicazione presentata con almeno 10 giorni di anticipo**; non può essere concessa come domenica sostitutiva l'ultima di novembre; la pubblicizzazione della sostituzione dovrà essere a carico del richiedente.

**Sono escluse dall'apertura domenicale e festiva le seguenti festività nazionali (Delibera di C.C. n. 4/2000 – Delibera di Giunta Regionale n.2164/2007):**

- 1° gennaio
- Domenica di Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1 novembre (Ognissanti)
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre S. Stefano

#### **4) ORARIO NOTTURNO**

**È vietata l'attività di vendita in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00.**

È consentito derogare al suddetto divieto dalle ore 22.00 alle ore 24.00 esclusivamente nelle domeniche e festività per fiere e sagre o altre ricorrenze necessariamente comprese nel calendario di apertura domenicale e festiva e comunque per tutti i giorni di durata di tali ricorrenze.

#### **5) MERCATI SETTIMANALI**

Il mercato settimanale degli operatori su aree pubbliche del martedì a Novi di Modena, capoluogo, e del mercoledì a Rovereto s/S. continuerà ad osservare il seguente orario:

- **dalle ore 6.00 alle ore 14.30 per quanto attiene l'occupazione di suolo pubblico;**
- **dalle ore 7.00 alle ore 13.00 per quanto attiene la vendita.**

Entro il termine massimo di cui sopra, gli operatori dovranno lasciare libero il suolo pubblico.

È data la facoltà agli operatori del commercio su aree pubbliche di chiedere, per le festività ricadenti nel giorno di mercato, di poter effettuare regolarmente la loro attività, con esclusione delle festività di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2000 e **Delibera di Giunta Regionale n.2164/2007**: in concomitanza, e tramite preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno godere dell'apertura, anche per la sola mezza giornata, tutti gli esercizi commerciali soggetti a programmazione dell'apertura facoltativa, tramite la sostituzione di giornata secondo le modalità definite dall'art. 3.

#### **6) PUBBLICI ESERCIZI ed ESERCIZI SPECIALIZZATI**

In prospettiva della revisione completa in materia di orari dei **pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande**, ai sensi della L.R. 26 luglio 2003, n.14, con la presente si ribadisce la disposizione per la quale **non è più obbligatorio il giorno di chiusura infrasettimanale**: è data facoltà all'esercente di osservare una o più giornate di riposo nell'arco della settimana, da indicarsi contestualmente e con le stesse modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e chiusura dell'attività.

Resta fermo quanto previsto dalla L.R. 14/2003 in materia di chiusura temporanea degli esercizi (art. 15 c.1, lett. a) e art. 17).

A seguito della presente disposizione, cessa di trovare applicazione la sola prescrizione relativa al turno di chiusura obbligatoria infrasettimanale, prevista dall'Ordinanza Sindacale n. 3 del 1995.

Le **gelaterie** e le **gastronomie**, le **pasticcerie** e le **rosticcerie**, le **pizze al taglio**, osserveranno l'orario previsto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande; l'attività non potrà essere limitata soltanto alle ore serali e notturne, potrà prevedere un'apertura massima dalle ore 5.00 alle ore 1.00, a discrezione dell'esercente.

Relativamente agli orari di svolgimento delle attività di **acconciatore**, estetista ed affini (tatuaggi e/o piercing), considerata l'Ordinanza in materia, n.12 del 20/04/2000, che prevede l'obbligo di chiusura totale domenicale e festiva delle attività medesime, qualora il 24 e il 31 dicembre cadano in domenica, si consente l'apertura facoltativa dell'attività con l'orario del sabato, ossia orario continuato dalle ore 7,00 alla ore 21,00.

#### **7) CENTRI DI TELEFONIA**

Con riferimento all'Ordinanza Sindacale n.113 del 24/10/2006 ed in prospettiva di dar applicazione ai contenuti della L.R. 21 maggio 2007, n. 6, capo II "Disciplina dei centri di telefonia", in forma più

organica, si ribadisce la presente disposizione: **per tutti gli esercizi aperti al pubblico che mettono a disposizione apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, sia in forma associata ad altra attività di tipo commerciale, sia in forma esclusiva, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs 114/98 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare; Tale disposizione non si applica agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della propria clientela un (1) solo terminale di rete.**

A seguito di quanto sopra, i punti da 1) a 3) dell'Ordinanza Sindacale n.113/2006 sono così sostituiti:

**1) le attività di phone center, internet point ed i servizi di trasmissione via fax, in qualunque parte del territorio comunale ubicati, associate o non associate ad altre attività commerciali, devono osservare, nel primo caso l'orario prescelto per l'attività commerciale ad essi collegata, nel secondo caso un orario che rientri nei medesimi limiti delle attività commerciali come di seguito riportati:**

→ **APERTURA: non prima delle ore 7,**

→ **CHIUSURA: non oltre le ore 22;**

*l'orario di apertura non può superare le tredici ore giornaliere; deve essere osservata la chiusura domenicale e festiva, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla legge e dalle vigenti ordinanze sindacali.*

**2) le attività di phone center, internet point ed i servizi di trasmissione via fax, in qualunque parte del territorio comunale ubicati, associate ad attività di pubblico esercizio, sono assoggettate alla normativa degli orari relativa all'attività associata, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 26/07/2003, n.14, nel solo caso in cui **sia messo a disposizione della clientela un solo terminale di rete;** negli altri casi dovrà essere rispettata la normativa degli orari di cui al punto 1.**

## **8) FERIE**

La chiusura facoltativa degli esercizi di vendita di **generi alimentari** nei periodi di ferie **dovrà essere comunicata al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni** e dovrà essere temporalmente graduata e territorialmente scaglionata al fine di assicurare comunque l'apertura di almeno il 25% degli esercizi.

## **9) PUBBLICITÀ ORARI**

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del negozio. Eventuali variazioni dovranno essere rese note con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni.

## **10) DISPOSIZIONI FINALI**

La presente ordinanza ha decorrenza **dal 1° gennaio 2010** ed abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura di negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

La presente Ordinanza potrà essere modificata in caso di sopravvenute variazioni normative e/o regolamentari o su proposta di variazioni avanzate da parte delle Associazioni delle Imprese, dei Consumatori, dei Sindacati o della stessa Amministrazione Comunale: in tal caso le modifiche proposte saranno oggetto di discussione in sede di concertazione fra le parti secondo i disposti di legge.

## **11) SANZIONI**

Le violazioni alle norme della presente disposizione saranno punite come previsto dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, vale la vigente normativa in materia.

**IL SINDACO  
LUISA TURCI**